



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18

FASE II - Contributi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza per le strutture di proprietà privata destinante ad uso abitativo o sedi di attività produttive anche afferenti al settore agricolo, di cui al DPCM 27.2.2019

QUESITI IMPRESE SETTORE AGRICOLTURA

01. Ai sensi del DPCM del 27.02.2019 è ammissibile la delocalizzazione degli impianti arborei distrutti dall'evento del 10 – 11 ottobre 2018?

Il DPCM 27.2.2019 prevede l'erogazione dei contributi per danni relativi a immobili, strutture, opere e impianti. Nelle FAQ del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, pubblicate al seguente link: <http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-emergenza/emergenze-rischio-meteo-idro/contributi-per-eventi-meteo-idro-di-ottobre-2018>, si specifica cosa si intende per "Impianti":

Per impianti si intendono le seguenti categorie:

- a) impianti riconducibili alla categoria degli immobili secondo la nozione dell'art. 812 c.c. (comunque incorporati al suolo), il cui contributo, se ammissibile, è pari al 50%;
- b) impianti generici, in attuazione dell'art. 2424 del codice civile non legati alla tipica attività della società, ad esempio riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme, che rientrano nei lavori ammessi a contributo per la riparazione dei danni subiti all'immobile sede dell'attività di impresa, nella misura del 50%;
- c) impianti specifici, ammissibili a contributo nella misura dell'80%, legati alle tipiche attività produttive dell'azienda.

Si precisa che per essere finanziabili deve trattarsi di impianti di cui all'articolo 3, comma 18 della legge n. 350/2003, richiamata dal DPCM del 27 febbraio 2019, ovvero di impianti che costituiscono investimenti e sono ad utilizzo pluriennale".

Sulla base di quanto sopra, l'impianto arboreo si ritiene che rientri nella fattispecie a), pertanto ammissibile sicuramente al contributo nella misura indicata.

Circa la possibilità di delocalizzazione dello stesso, questa non appare coerente con quanto richiede la norma del DPCM come condizione per delocalizzare le strutture sede di attività economiche e produttive, ossia la preventiva demolizione dell'unità immobiliare quale condizione essenziale per delocalizzare in altro sito la sede dell'attività. Appare che tale circostanza si addica maggiormente ad una unità immobiliare piuttosto che ad un'area di terreno agricolo nella quale si trova l'impianto arboreo danneggiato o distrutto. Pertanto, salvo un'attenta valutazione da effettuarsi caso per caso, come lo stesso Dipartimento consiglia, non è prevista la delocalizzazione di un impianto. Ci si riserva in ogni caso di approfondire l'argomento con il Servizio del Dipartimento nazionale della protezione civile.

02. Considerato che nelle FAQ si chiarisce che sono ammissibili a contributo anche i prodotti agricoli distrutti (scorte), si chiede se tra gli aiuti sono ricomprese le spese per la ricostituzione del patrimonio zootecnico.

Relativamente alle scorte viene esplicitato sia nella modulistica sia nelle FAQ che tale voce va elencata nella SEZIONE 6 della Perizia asseverata ed è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 4, lett. b) del DPCM 27 febbraio 2019 in previsione di un eventuale finanziamento per tali voci di danno e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18

finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. Analogamente si ritiene che anche la perdita di bestiame a causa dell'evento calamitoso possa rientrare in tale fattispecie, pertanto andrà indicata nello spazio apposito del modulo della perizia asseverata.

03. Possono essere oggetto di contributo i danni localizzati in aree effettivamente coltivate dall'Azienda come risulta dalla dichiarazione del proprietario, ma non inserite nel fascicolo aziendale.

Si, precisando che è comunque necessario:

- 1) verificare che il richiedente, alla data dell'evento calamitoso, possedesse il terreno in forza di valido titolo giuridico, quale un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, affitto, comodato, etc.);
- 2) invitarlo comunque ad aggiornare il fascicolo aziendale, includendo il terreno mancante, entro un congruo termine, pena la mancata concessione del contributo.

04. Nelle modalità operative per le opzioni 1 e 2 è possibile chiedere l'anticipazione di somme in diversa percentuale rispetto al finanziamento concesso, previa prestazione dell'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune. Quale è la percentuale corretta da inserire in polizza?

La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, prestata a favore del Comune, deve essere di importo almeno pari alla somma da erogare che, nel caso della opzione n. 1, è il 50% del contributo riconosciuto e, nel caso della opzione n. 2, il 30% del contributo riconosciuto. Anche per l'erogazione del secondo acconto del 30%, previsto nelle opzioni n. 1 e n. 2 ad ultimazione dei lavori, è necessaria la prestazione di garanzia fideiussoria. Questa dovrebbe quindi essere estesa in un secondo momento, qualora si scelga di avere il secondo acconto del 30%.

05. È corretto considerare i danni procurati ai terreni agricoli dal dilavamento superficiale delle acque, non ammissibili in questa fase?

Le spese dichiarate dagli esercenti le attività agricole riguardanti la sistemazione dei terreni agricoli per danni derivanti da dilavamento del terreno e deposito dei detriti (ad esempio vengono dichiarate ore di una ditta che con un trattore ha ripristinato i terreni agricoli alluvionati) possono essere considerate ammissibili a contributo ai sensi del punto 2 lett d) dei criteri direttivi? O rientrano nella casistica del punto 4 lettera h) danni ai terreni coltivati (e quindi non ammissibili)?

1 - Le direttive per la determinazione e concessione dei contributi escludono dagli interventi ammissibili il ripristino di terreni agricoli danneggiati dall'evento avverso del 10-11 ottobre 2018. Prevedono invece il ripristino delle piantagioni arboree, arbustive, poliennali danneggiate o distrutte per la cui ricostituzione potrebbe essere necessario intervenire anche sul terreno ma limitatamente alle aree indicate come danneggiate e rientranti nella delimitazione formalmente riconosciuta dall'Ordinanza del Commissario delegato.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18

In ogni caso gli imprenditori agricoli, dotati di tutti mezzi tecnici necessari, possono svolgere le operazioni di carattere agricolo, compresi i lavori di scavo e movimento terra, purché siano di lieve entità. Non sono ammissibili opere di carattere edile ad eccezione di interventi di modesta entità finanziaria che siano in stretta correlazione con altre opere di natura agricola. Possono quindi essere ammessi lavori quali realizzazione di recinzioni ad esclusione dei lavori di muratura, ripristino di muretti a secco senza l'impiego di cemento, scavi e riporto terra ma sempre di lieve entità. Ovviamente tutte le spese possono essere riconosciute solo se finalizzate al ripristino dei beni danneggiati e/o all'aumento del livello di resilienza in relazione al ripristino delle piantagioni arboree, arbustive, poliennali purché documentate secondo le condizioni e termini previsti dalle modalità operative di erogazione dei contributi.

06. Per quanto attiene la viabilità interpodereale, nel caso non sia documentata con regolare atto autorizzativo, può essere ammesso a contributo?

Le direttive riconoscono tra gli interventi ammissibili anche la ricostruzione o riparazione delle strade poderali che per definizione sono le piste realizzate all'interno dell'azienda. Perché possano essere ammesse a contributo è necessario verificarne la preesistenza alla data dell'evento anche attraverso la consultazione dei rilievi aerofotogrammetrici SIAN. Ovviamente la superficie su cui si sviluppa la strada podereale deve essere compresa tra le superfici in possesso al richiedente e registrate nel fascicolo aziendale, dove la stessa strada potrebbe essere stata indicata con la voce "tara". Inoltre è possibile verificare se per la realizzazione della strada podereale siano stati concessi precedenti aiuti e pertanto la sua realizzazione possa essere riconducibile ad un intervento di miglioramento fondiario per il quale la Regione Sardegna ha emesso un provvedimento di concessione.

07. Le spese per prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc) sono ammissibili a finanziamento solo con riferimento agli interventi di cui al punto 2.1 lettera a) e lettera b) dei criteri direttivi adottati con le ordinanze n. 11/2019 e n. 15/2019 o sono compresi anche gli interventi di cui alla lettera c)?

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del DPCM 27/02/2019, la spesa per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc) comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota IVA di legge, fermi restando i massimali indicati.

Detta previsione è contenuta nella lettera b), mentre alla lettera a) sono individuate le tipologie di interventi ammessi e le relative percentuali, e precisamente per:

i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il finanziamento è concesso fino al 50% del limite massimo;



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18

ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il finanziamento è concesso fino all'80% del limite massimo.

Pertanto la previsione di cui ai punti 3.6 dei Criteri Direttivi per attività produttive e agricole è da intendersi estesa anche alle casistiche di cui al punto 2.1 lettera c), per le attività produttive, e punto 2.1 lettere c), d) ed e) per le attività agricole.

Si riportano di seguito i punti 3.6 dei criteri direttivi rispettivamente per:

ATTIVITA' PRODUTTIVE 3.6. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui ai punti 2.1 a) e 2.1.b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati.

AGRICOLTURA 3.6. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui ai punti 2.1 a) e 2.1.b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati.

08. Come ci si deve comportare con le domande di contributo pervenute fuori termine?

I termini ultimi di presentazione delle domande di contributo, così come prorogati con le ordinanze del Commissario delegato n. 14/2019 e n. 15/2019, sono scaduti rispettivamente in data 31 luglio 2019 per il settore abitativo e per le attività produttive, e in data 21 agosto 2019 per il settore agricoltura.

Le domande di contributo presentate fuori dai suddetti termini, per la procedura attualmente in corso, risultano irricevibili, come disposto al punto 5.6 dei criteri direttivi adottati con le ordinanze del Commissario delegato n. 11/2019 e n. 15/2019.

Nell'ipotesi di domande pervenute all'Ente Gestore fuori dai suddetti termini, al fine di valutare la reale portata di tali richieste in prospettiva dell'accesso ad ulteriori contributi, all'esito della procedura già avviata, a valere su eventuali economie o nuove linee di finanziamento, è opportuno che l'Ente verifichi prima di tutto se dette istanze, oltre che necessariamente connesse agli eventi del 10 e 11 ottobre 2018, possano essere effettivamente ammissibili con riferimento alla lettera e) comma 2 dell'art. 25 D. Lgs. 1/2018.

09. Quali sono i termini per l'esecuzione degli interventi di ripristino sugli immobili?

In riferimento alle strutture di proprietà privata ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 11 dei Criteri direttivi adottati con l'ordinanza 11/2019, i termini sono:

- a) 18 mesi per gli interventi di ricostruzione o delocalizzazione dei beni immobili danneggiati di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b);
- b) 12 mesi per gli interventi di ripristino (immobili compresi) di cui ai punti 2.1.c) e 2.1.d);



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18

In riferimento alle attività produttive, ai sensi dell'art. 11 dei Criteri direttivi adottati con l'ordinanza 11/2019, i termini sono:

- A) 18 mesi per gli interventi di ricostruzione e delocalizzazione dei beni immobili danneggiati di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b);
- B) 12 mesi per gli interventi di ripristino (immobili compresi) o riacquisto dei beni danneggiati di cui ai punti 2.1.c).

In riferimento alle attività del settore Agricoltura, ai sensi dell'art. 11 dei Criteri direttivi adottati con l'ordinanza 15/2019, i termini sono:

- A) 18 mesi per gli interventi di ricostruzione e delocalizzazione dei beni immobili danneggiati di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b);
- B) 12 mesi per tutti gli altri interventi.

I termini di cui sopra possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento del Comune interessato, da trasmettere al Commissario delegato.

10. In quali casi il contributo di immediato sostegno deve essere considerato nella quantificazione del contributo ai sensi del DPCM 27/02/2019 effettuata con la tabella di calcolo fornita ai soggetti attuatori?

Laddove i danni per i quali è stato chiesto il contributo di immediato sostegno riguardino interventi relativi a investimenti strutturali e infrastrutturali su immobile o struttura, oggetto di completamento anche ai sensi del DPCM 27.02.2019, il contributo di immediato sostegno deve essere inserito nell'apposita colonna della tabella di calcolo.

Diversamente (ad esempio se il contributo di immediato sostegno è richiesto per danni relativi a scorte, bestiame morto, mobilia, oppure per intervenuti sulla abitazione di residenza qualora ai sensi del DPCM 27.02.2019 si stia chiedendo di intervenire su altro immobile non abitazione principale) il campo contributo art. 3 c. 3 dell'OCDPC 558/2018 non deve essere valorizzato.

Risposta: con riferimento al quesito posto, si condivide l'interpretazione fornita da codesta Amministrazione nel senso di non detrarre gli importi eventualmente già riconosciuti a titolo di rimborso ex art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018, all'importo complessivo risultante dalla perizia asseverata redatta ai sensi del DPCM 27 febbraio 2019, qualora gli stessi non siano riconducibili alle voci di intervento riportate nella citata perizia.